

*Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*(luglio-settembre 2021)*

**1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento**

**1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia**

<b>FISCALITA'</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-341/20</u></b> <b><u>COMMISSIONE/</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>16-set-21</p>	<p>Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell'Unione europea – Esenzione concessa unicamente alle imbarcazioni private da diporto costituenti l'oggetto di un contratto di noleggio</p>	<p><b>1) Concedendo il beneficio dell'esenzione dall'accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l'oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 14.1, lett. c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.</b></p> <p><b>2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</b></p>

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

***2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE***

***3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia***

**FONDI FEAGA E FEASR**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p><b><u>T-265/19</u></b>  <b><u>ITALIA/</u></b>  <b><u>COMMISSIONE</u></b></p> <p>30-giu-21</p>	<p>FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dall'Italia - Liquidazione dei conti - Verifica di conformità - Rettifiche finanziarie - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Rischio di danno finanziario - Regolamento (CE) n. 1290/2005 - Regolamento (CE) n. 885/2006 - Primo atto di constatazione amministrativo o giudiziario - Esistenza di un'irregolarità</p>	<p><b>1) La decisione di esecuzione (UE) 2019/265 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella misura in cui esclude dal finanziamento dell'Unione alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana, per un ammontare di EUR 305 122,74.</b></p> <p><b>2) Il ricorso è respinto per il resto.</b></p> <p><b>3) La Repubblica italiana e la Commissione europea ciascuna le proprie spese.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b>  RICORSO ACCOLTO LIMITATAMENTE AL SECONDO MOTIVO ADDOTTO DAL GOVERNO ITALIANO, RIGUARDANTE LA RETTIFICA FINANZIARIA PARI A EUR 305 122,74.</p>

***3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) *Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><u><b>C-721/19</b></u> <u><b>C-722/19</b></u> <u><b>ITALIA</b></u></p> <p style="text-align: center;"><u><b>CONSIGLIO DI</b></u> <u><b>STATO</b></u></p> <p style="text-align: center;">2-set-21</p>	<p>Articoli 49 e 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 – Modifiche sostanziali – Lotterie a estrazione istantanea – Normativa nazionale che prevede il rinnovo di una concessione senza una nuova gara d'appalto – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire</p>	<p><b>1) Il diritto UE, e, in particolare, l'art. 43.1, lettera a), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l'attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l'opzione di un tale rinnovo.</b></p> <p><b>2) Il diritto UE, e, in particolare, l'art. 43.1, lettera e), della direttiva 2014/23, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il rinnovo di una concessione sia deciso due anni prima della sua scadenza e, dall'altro, una modifica delle modalità di pagamento del corrispettivo finanziario dovuto dal concessionario, quali stabilite nel contratto di concessione originario, in modo da garantire allo Stato nuove e maggiori entrate di bilancio, quando tale modifica non è sostanziale, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, di detta direttiva.</b></p>

		<p>3) L'art. 43.4 della direttiva 2014/23 e l'art. 1.3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 2014/23, devono essere interpretati nel senso che un operatore economico può proporre un ricorso contro una decisione di rinnovo di una concessione per il fatto che le condizioni di esecuzione del contratto di concessione originario sono state sostanzialmente modificate, pur non avendo partecipato alla procedura di aggiudicazione originaria di tale concessione, a condizione che, nel momento in cui la concessione dev'essere rinnovata, possa dimostrare un interesse ad ottenere tale concessione.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
<b>ENERGIA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<p><b><u>C-705/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p>	<p>Libera circolazione delle merci – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Importazioni di energia elettrica dalla Svizzera – Disposizione nazionale sull'obbligo di</p>	<p><b>La causa C-705/19 è cancellata dal ruolo della Corte.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE NEL GIUDIZIO A QUO A CAUSA DELLA RINUNCIA AL GRAVAME DA PARTE DELL'APPELLANTE, IL GIUDICE DEL RINVIO HA RITIRATO</p>

9-set-21	acquisto di certificati verdi – Tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale – Imposizione interna discriminatoria – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione – Aiuto di Stato – Trasferimento di risorse statali – Selettività dell’aiuto – Trattato fra l’Unione europea e la Svizzera	LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-66/20</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>PROCURA DELLA</u></b> <b><u>REPUBBLICA DI</u></b> <b><u>TRENTO</u></b></p> <p style="text-align: center;">2-set-21</p>	Direttiva 2014/41/UE - Ordine europeo di indagine penale – Autorità di emissione - Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Procura della Repubblica di Trento (Italia) – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale	<p><b>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia), con decisione del 15 gennaio 2020, è irricevibile.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p style="text-align: center;">UNA PROCURA ITALIANA, COME LA PROCURA DI TRENTO, QUANDO E’ CHIAMATA AD ADOTTARE UNA DECISIONE VOLTA AL RICONOSCIMENTO E ALL’ESECUZIONE DI UN ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE, NON ESERCITA UN’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE E PERTANTO NON E’ LEGITTIMATA A SOLLEVARE UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE, AI SENSI DELL’ART. 267 TFUE, DINANZI ALLA CGUE</p>

**LAVORO E POLITICA SOCIALE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
<b><u>C-350/20</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>CORTE</u></b> <b><u>COSTITUZIONALE</u></b>  2-set-21	Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità	<b>L’art. 12.1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’art. 3.1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA NON CONFORME RISPETTO</b> <b>ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE</b>

5) *Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)***DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

<b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<u><b>C-741/19</b></u> <b>FRANCIA</b>  2-set-21	Trattato sulla Carta dell'energia – Articolo 26 – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sindacato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Competenza della Corte – Articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell'energia – Nozione di “investimento”	<p><b>L'articolo 1, punto 6, e l'art. 26.1 del Trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, devono essere interpretati nel senso che l'acquisizione, ad opera di un'impresa di una Parte contraente di tale trattato, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un'impresa di uno Stato che non è Parte contraente di detto trattato nei confronti di un'impresa pubblica di un'altra Parte contraente del medesimo trattato, non costituisce un «investimento» ai sensi di tali disposizioni.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b>            SENTENZA CONFORME            RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL            GOVERNO ITALIANO</p>
<b>FISCALITA' E DOGANE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<b>C-521/19</b>	Fiscalità – Imposta sul valore	<b>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema</b>

<p><b><u>SPAGNA</u></b></p> <p>1-lug-21</p>	<p>aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni non dichiarate all’amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita</p>	<p><b>comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO SPAGNOLO LA CUI COMPATIBILITA’ EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<p><b>Causa</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>	<p><b>Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)</b></p>
<p><b><u>C-362/20</u></b> <b><u>BELGIO</u></b></p> <p>15-lug-21</p>	<p>Politica commerciale – Regolamento (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoci</p>	<p><b>Il regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio</b></p>

	<p>7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19 90 – Portata – Classificazione tariffaria risultante da una sentenza della Corte – Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile – Applicabilità dei dazi antidumping definitivi ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale»</p>	<p><b>antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-422/20</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">9-set-21</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 6, lettera a) – Dichiarazione di incompetenza – Articolo 7, lettera a) – Competenza giurisdizionale – Controllo da parte dell’organo giurisdizionale successivamente adito – Articolo 22 – Scelta della</p>	<p><b>1) L’art. 7, lett. a), del regolamento (UE) n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che, affinché si configuri una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell’art. 6, lett. a), di tale regolamento, a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal</b></p>

	<p>legge applicabile – Articolo 39 – Riconoscimento reciproco – Articolo 83, paragrafo 4 – Disposizioni transitorie</p>	<p><b>defunto, non è necessario che l'organo giurisdizionale preventivamente adito abbia espressamente dichiarato la propria incompetenza, ma tale intenzione deve risultare inequivocabilmente dalla decisione che quest'ultimo ha emesso a tal riguardo.</b></p> <p><b>2) L'art. 6, lett. a), l'art. 7, lett. a), e l'art. 39 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che l'organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza non è competente a controllare se ricorressero le condizioni stabilite da tali disposizioni affinché l'organo giurisdizionale preventivamente adito potesse dichiarare la propria incompetenza.</b></p> <p><b>3) L'art. 6, lett. a), e l'art. 7, lett. a), del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che le norme sulla competenza previste da tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall'art. 83.4 di detto regolamento.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>

<p><u>C-337/20</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>2-set-21</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articoli 58 e 60 – Utente di servizi di pagamento – Notifica delle operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali medesime operazioni – Azione di responsabilità fatta valere dal fideiussore di un utente di servizi di pagamento</p>	<p>1) <b>L'art. 58 e l'art. 60.1 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sulla base di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da dette disposizioni qualora tale utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto al suddetto art. 58.</b></p> <p>2) <b>L'art. 58 e l'art. 60.1 della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il fideiussore di un utente di servizi di pagamento invochi, a causa dell'inadempimento del prestatore di servizi di pagamento ai suoi obblighi connessi a un'operazione non autorizzata, la responsabilità civile di tale prestatore, beneficiario della fideiussione, per contestare l'importo del debito garantito, conformemente a un regime di responsabilità contrattuale di diritto comune.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO SUL REGIME DI RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE DI SERVIZI (prima questione);</li><li>- SENTENZA CONFORME, INVECE, RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO SUL REGIME APPLICABILE AL FIDEIUSSORE (seconda questione).</li></ul>
---	---	---

**PROPRIETA' INTELLETTUALE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p><b><u>C-783/19</u></b> <b><u>SPAGNA</u></b></p> <p>9-set-21</p>	<p>Agricoltura – Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche – Carattere uniforme ed esaustivo – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) – Evocazione – Denominazione di origine protetta (DOP) “Champagne” – Servizi – Comparabilità dei prodotti – Uso della denominazione commerciale “Champanillo”</p>	<p>1) L’art. 103.2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, deve essere interpretato nel senso che protegge le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi.</p> <p>2) L’art. 103.2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione.</p> <p>3) L’art. 103.2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve</p>

		<p>essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>TRASPORTI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p><b><u>C-937/19</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>8-lug-21</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Articolo 1, paragrafo 5, lettera d) – Articolo 8 – Trasporto internazionale di merci su strada da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro – Trasporti di cabotaggio successivi a detto trasporto internazionale nel territorio di quest'ultimo Stato membro – Restrizioni – Requisito di una licenza comunitaria e, se del caso, di un'autorizzazione di trasporto – Eccezioni – Trasporti di cabotaggio</p>	<p><b>Il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, deve essere interpretato nel senso che un trasportatore che ha effettuato un trasporto internazionale di merci per conto proprio, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera d), di tale regolamento, in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un altro Stato membro, è autorizzato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, di detto regolamento, ad effettuare trasporti di cabotaggio successivi a tale trasporto internazionale nel territorio di quest'ultimo Stato membro, purché, tuttavia, siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento.</b></p>

	successivi a un trasporto internazionale per conto proprio – Presupposti	<p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE FORNITA DAL GOVERNO TEDESCO LA CUI COMPATIBILITA' EURO- UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p style="text-align: center;"><b><u>C-144/20</u></b> <b><u>LETONIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">9-set-21</p>	<p>Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Articoli 32 e 56 – Imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria – Indipendenza del gestore dell'infrastruttura – Funzioni dell'organismo di regolamentazione – Nozione di “competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario” – Diritto esclusivo su un segmento ferroviario – Operatore di servizio pubblico</p>	<p><b>1) L'art. 56 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, deve essere interpretato nel senso che conferisce all'organismo di regolamentazione la facoltà di adottare, di propria iniziativa, una decisione che impone all'impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, menzionate all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, di apportare determinate modifiche al sistema di imposizione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura, anche quando esso non comporta una discriminazione nei confronti dei richiedenti.</b></p> <p><b>2) L'art. 56 della direttiva 2012/34 deve essere interpretato nel senso che le condizioni da includere in un sistema di imposizione dei canoni che l'organismo di regolamentazione può imporre all'impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono essere giustificate dalla violazione della direttiva 2012/34 e limitarsi a porre rimedio a situazioni di incompatibilità, e non possono comportare valutazioni di opportunità da parte di tale organismo che pregiudichino il margine di flessibilità di detto gestore.</b></p>

3) L'art. 32.1 della direttiva 2012/34 deve essere interpretato nel senso che esso si applica, anche per quanto concerne il criterio di competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, a segmenti del mercato ferroviario in cui non vi è concorrenza, in particolare quando essi sono gestiti da un operatore di servizio pubblico cui è stato concesso, in forza di un contratto di servizio pubblico, un diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia.

**VALUTAZIONE:**

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE  
SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

**COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p><b><u>C-5/20</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>2-set-21</p>	<p>Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un'Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a “tariffa zero” – Limitazione della condivisione della connessione - Limitazione della larghezza di banda</p>	<p><b>L'art. 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che una limitazione della condivisione della connessione, conseguente all'attivazione di un'opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero», è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.</b></p>
<p><b><u>C-34/20</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>2-set-21</p>	<p>Limitazione della larghezza di banda</p>	<p><b>L'art. 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretato nel senso che una limitazione della larghezza di banda conseguente all'attivazione di un'opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero», applicata allo streaming video, indipendentemente dal fatto che esso sia fornito da operatori partner o da altri fornitori di contenuti, è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.</b></p>

**DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><b><u>C-911/19</u></b> <b><u>FRANCIA</u></b></p> <p>15-lug-21</p>	<p>Articoli 263 e 267 TFUE – Atto dell’Unione giuridicamente non vincolante – Sindacato giurisdizionale – Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE) – Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – Validità – Competenza dell’ABE</p>	<p>1) L’art. 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che atti quali gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18), non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi di tale articolo.</p> <p>2) L’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la Corte è competente, in forza di tale articolo, a valutare la validità di atti quali gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).</p> <p>3) Il diritto dell’Unione non impone che la ricevibilità, dinanzi a un giudice nazionale, di un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto dell’Unione sia subordinata alla condizione che tale atto riguardi direttamente e individualmente il singolo che si avvale di detta eccezione.</p> <p>4) L’esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea, del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).</p>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>

<p><b><u>C-535/19</u></b> <b><u>LETTONIA</u></b></p> <p>15-lug-21</p>	<p>Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Regolamento (CE) n.°883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Prestazioni di malattia – Nozione – Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Articolo 24 – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia</p>	<p>1) <b>L'art. 3.1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che prestazioni di cure mediche, finanziate dallo Stato, erogate, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, alle persone rientranti nelle categorie di beneficiari definite dalla normativa nazionale, costituiscono «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, rientrando quindi nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009.</b></p> <p>2) <b>L'art. 11.3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, letto alla luce dell'art. 7.1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato in parola, i cittadini dell'Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell'art. 11.3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest'ultimo conformemente all'art. 7.1, lettera b),</b></p>
---	--	---

		<p>della direttiva menzionata.</p> <p>3) L'articolo 4 e l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, nonché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 24 della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che, per contro, essi non ostano a che l'affiliazione di tali cittadini dell'Unione al sistema in parola non sia gratuita, al fine di evitare che detti cittadini diventino un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.</p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><u>C-709/20</u> <u>REGNO UNITO</u></p> <p>15-lug-21</p>	<p>Cittadinanza dell'Unione – Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale – Art. 18, primo comma TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Art. 7 – Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi – Art. 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Parità di trattamento – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Periodo di</p>	<p>1) L'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che esclude dalle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell'Unione economicamente inattivi che non dispongono di risorse sufficienti e ai quali tale Stato ha concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro interessato che si trovano nella stessa situazione.</p> <p>2) Tuttavia, se un cittadino dell'Unione soggiorna legalmente, secondo il diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le autorità nazionali competenti a concedere prestazioni di assistenza sociale sono tenute a verificare che il rifiuto di concedere tali prestazioni sulla base di tali norme non esponga tale cittadino e i figli a suo carico, a un rischio concreto e attuale di violazione dei loro diritti fondamentali</p>

	<p>transizione – Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell’Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 1, 7 e 24</p>	<p><b>sanciti dagli articoli 1, 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quando il suddetto cittadino non ha risorse per mantenere sé stesso e i suoi figli ed è isolato, queste autorità devono garantire che, in caso di rifiuto delle prestazioni di assistenza sociale, lo stesso cittadino possa comunque vivere con i suoi figli in condizioni dignitose. Nell’ambito di questo esame, le suddette autorità possono prendere in considerazione tutti i regimi di assistenza previsti dal diritto nazionale e di cui il cittadino interessato e i suoi figli possono effettivamente beneficiare.</b></p>
--	---	---

### LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima sezione)
<p><b><u>C-428/19</u></b> <b><u>UNGHERIA</u></b></p> <p>8-lug-21</p>	<p>Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafo 1, e articoli 3 e 5 – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Conducenti del trasporto internazionale su strada – Rispetto della tariffa minima salariale del paese di distacco – Indennità giornaliera di trasferta – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 10 – Retribuzione attribuita ai dipendenti in funzione del carburante consumato</p>	<p><b>1) La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada.</b></p> <p><b>2) L’art. 3.7, secondo comma, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che un’indennità giornaliera di trasferta il cui importo vari a seconda della durata del distacco del lavoratore costituisce un’indennità specifica per il distacco facente parte integrante del salario minimo, salvo che essa sia versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di alloggio o di vitto o che corrisponda a una maggiorazione che modifica il rapporto tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da lui percepito, dall’altro.</b></p>

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande sezione)
<p><u>C-804/18 e</u> <u>C-341/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>15-lug-21</p>	<p>Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali – Norma interna di un’impresa che vieta di indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi vistosi e di grandi dimensioni – Discriminazione diretta o indiretta – Proporzionalità – Bilanciamento della libertà di religione e di altri diritti fondamentali – Validità della politica di neutralità adottata dal datore di lavoro – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro</p>	<p>1) L’art. 1 e l’art. 2.2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una norma interna di un’impresa, che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non costituisce, nei confronti dei lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in applicazione di precetti religiosi, una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi di detta direttiva, ove tale norma sia applicata in maniera generale e indiscriminata.</p> <p>2) L’art. 2.2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, derivante da una norma interna di un’impresa che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei confronti dei clienti o degli utenti, a condizione che, in primo luogo, tale politica risponda ad un’esigenza reale di detto datore di lavoro, circostanza che spetta a quest’ultimo dimostrare prendendo in considerazione segnatamente le aspettative legittime di detti clienti o utenti nonché le conseguenze sfavorevoli che egli subirebbe in assenza di una tale politica, tenuto conto della natura delle sue attività o del contesto in cui queste ultime si iscrivono; in secondo luogo, che detta differenza di trattamento sia idonea ad assicurare la corretta applicazione di</p>

		<p>tale politica di neutralità, il che presuppone che tale politica sia perseguita in modo coerente e sistematico e, in terzo luogo, che detto divieto si limiti allo stretto necessario tenuto conto della portata e della gravità effettive delle conseguenze sfavorevoli che il datore di lavoro intende evitare mediante un divieto siffatto.</p> <p>3) L'art. 2.2, lettera b), i), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una discriminazione indiretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali derivante da una norma interna di un'impresa che vieta, sul luogo di lavoro, di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose allo scopo di assicurare una politica di neutralità all'interno di tale impresa può essere giustificata solo se detto divieto riguardi qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Un divieto che si limiti all'uso di segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose vistosi e di grandi dimensioni è tale da costituire una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, che non può in ogni caso essere giustificata sulla base di tale medesima disposizione.</p> <p>4) L'art. 2.2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni nazionali che tutelano la libertà di religione possono essere prese in considerazione come disposizioni più favorevoli, ai sensi dell'art. 8.1 di tale direttiva, nell'ambito dell'esame del carattere appropriato di una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali.</p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande sezione)</b>
<b><u>C-742/19</u></b> <b><u>SLOVENIA</u></b>	Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori –	1) L'art. 1.3 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione

15-lug-21	Organizzazione dell'orario di lavoro – Membri delle forze armate – Applicabilità del diritto dell'Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività dei militari – Nozione di “orario di lavoro” – Periodo di guardia – Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore	<b>dell'orario di lavoro, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretato nel senso che un'attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva:</b> – <b>quando tale attività ha luogo nell'ambito della sua formazione iniziale, di un addestramento operativo o di un'operazione militare propriamente detta,</b> – <b>oppure quando essa costituisce un'attività particolare a tal punto da non prestarsi a un sistema di avvicendamento degli organici che consenta di garantire il rispetto delle esigenze della detta direttiva,</b> – <b>oppure quando risulta, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che tale attività è svolta nell'ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e la cui ampiezza richiedono l'adozione di misure indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza della collettività e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se dovessero essere rispettate tutte le norme previste dalla detta direttiva,</b> – <b>oppure quando l'applicazione della detta direttiva a una siffatta attività, imponendo alle autorità interessate di istituire un sistema di avvicendamento o di pianificazione dell'orario di lavoro, potrebbe avvenire solo a discapito del corretto svolgimento delle operazioni militari propriamente dette.</b> 2) <b>L'art. 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all'interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua</b>
-----------	--	--

		prestazioni di lavoro effettivo.
<b>POLITICA ESTERA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande sezione)</b>
<u><b>C-180/20</b></u> <u><b>COMMISSIONE/</b></u> <u><b>CONSIGLIO</b></u>  2-set-21	Decisioni (UE) 2020/245 e 2020/246 – Posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra – Accordo contenente alcune disposizioni riconducibili alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Adozione dei regolamenti interni del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati e di altri organi – Adozione di due decisioni distinte – Scelta della base giuridica – Articolo 37 TUE – Articolo 218, paragrafo 9, TFUE – Regola di voto	<b>1) La decisione (UE) 2020/245 del Consiglio, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso, nonché la decisione (UE) 2020/246 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo, sono annullate.</b>  <b>2) Gli effetti delle decisioni 2020/245 e 2020/246 sono mantenuti.</b>

